



Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Accordo Quadro di Collaborazione Scientifico-tecnologica tra l'Università degli Studi di Messina e l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ("AdSP").

Premesso che:

- l'Università degli Studi di Messina (di seguito solo Università, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto (commi 2 e 3) *"organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale;*
- l'Università persegue una terza missione, che può essere sia di valorizzazione economica della ricerca che culturale e sociale;
- nel contesto della terza missione, uno dei compiti fondamentali dell'Università è la verifica e l'incentivazione delle relative attività attraverso molteplici processi, tra cui la collaborazione con intermediari territoriali ed una sistematica interazione con soggetti diversi;
- ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto dell'Università *"l'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative. L'Università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo";*
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n.84 come da ultimo modificata e integrata con il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'AdSP può sempre disciplinare lo svolgimento di attività e servizi di interesse comune e utili per il più efficace compimento delle funzioni attribuite, in collaborazione con Regioni, enti locali e amministrazioni pubbliche;
- in considerazione di quanto sopra, le parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione scientifico-tecnologica su temi di ricerca di comune interesse individuati prioritariamente nei settori della logistica e del trasporto, dei servizi tecnologici informatici e ambientali, della pianificazione e gestione delle infrastrutture;
- a tal fine è stato redatto un Accordo Quadro, con l'obiettivo di disciplinare i rapporti fra le parti di collaborazione scientifica, di ricerca, di consulenza e di applicazione dei risultati, nonché sviluppare e definire, con intese operative, modalità e forme di

attuazione dell'Accordo medesimo, con specifico riferimento al settore della realizzazione di interventi orientati al miglioramento del sistema portuale;

- l'art. 2 del citato Accordo prevede che tale collaborazione scientifico-tecnologica tra le parti sarà attuata attraverso la stipula di successivi accordi attuativi, e sarà finalizzata alla realizzazione dei seguenti obiettivi/attività:
 - Partecipazione a programmi di ricerca applicata;
 - Diffusione e trasferimento di tecnologie efficienti, sicure e sostenibili;
 - Somministrazione di consulenza ed assistenza scientifico-tecnologica;
 - Attività di laboratorio e certificazione;
 - Attività di studio, ricerca ed informazione, anche attraverso lo scambio delle conoscenze derivanti dalla realizzazione di banche dati;
 - Promozione di azioni che conducano ad investire maggiori risorse nel campo della ricerca e della innovazione tecnologica, sia da parte pubblica sia da parte del sistema produttivo;
 - Partecipazione a programmi e progetti di ricerca finanziati da organismi regionali, nazionali e comunitari;
 - Promozione di incontri, seminari e dibattiti sui temi dell'energia di comune interesse, con la partecipazione di rappresentanti dell'AdSP e docenti universitari;
 - Coinvolgimento di personale ADSP in attività formativa in materia di comune interesse.
 - Promozione di attività tirocinio post-laurea ed orientamento di studenti presso l'AdSP;
 - Attività di formazione in materia di ingegneria costiera e portuale, di pianificazione territoriale del sistema portuale;
- per la realizzazione delle suindicate attività le parti metteranno a disposizione, reciprocamente le proprie competenze e il proprio personale ed in particolare ciascun contraente garantirà al personale dell'altro Ente la possibilità di accesso nelle proprie strutture e la fruizione dei relativi servizi, il tutto compatibilmente con lo svolgimento dei compiti istituzionali di ciascuna parte. Ciascuna parte garantirà, altresì, nei confronti del proprio personale che frequenta le strutture dell'altro contraente idonee coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie professionali e per responsabilità civile;
- ai sensi dell'Art. 3 dell'Accordo, le parti si impegnano a costituire un apposito Comitato paritetico composto da 3 membri designati dall'Università e 3 membri designati dall'AdSP con il compito di fissare ogni anno le linee generali di attività, promuovere e verificare le fasi e le modalità di attuazione dell'Accordo e delle intese operative conseguenti, nonché di notificare periodicamente i risultati;

- ai sensi dell'Art. 5 le Parti, con riferimento alla ricerca congiunta da effettuarsi, concordano che tutti i diritti sulle idee, invenzioni, opere intellettuali, strategie, progetti e dati creati durante, o risultanti dall'attività oggetto dell' Accordo, ivi compresi tutti i diritti su brevetti, diritti di autore, diritti su informazioni riservate, diritti su banche dati, diritti sui marchi registrati e altri diritti di proprietà intellettuale saranno regolati da appositi accordi attuativi e/o convenzioni di ricerca, che ne regoleranno anche le relative modalità di pubblicazione;
- tale Accordo entra in vigore alla data di stipula e ha durata di anni 3 a meno che uno dei contraenti non ne dia disdetta mediante posta certificata da inviare al più tardi entro tre mesi dalla scadenza annuale. In ogni caso devono essere portate a conclusione le attività di ricerca già avviate. L'accordo potrà essere rinnovato per uguale periodo previa deliberazione degli Enti contraenti;
- l'Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. Le attività che prevedono un corrispettivo economico, saranno di volta in volta definite mediante la stipula di "Accordi di attuazione", nei quali saranno definiti anche l'oggetto, i risultati attesi, le modalità di esecuzione delle attività, la durata, l'ammontare e le modalità di erogazione di eventuali corrispettivi e tutte le prestazioni relative all'esecuzione di tali programmi;

Visti:

- lo Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014;
- Il testo dell'Accordo;

Considerato:

- che l'attività di ricerca rientra fra le finalità istituzionali delle parti;

Sulla base di quanto sopra relazionato si sottopone al Consiglio di Amministrazione quanto segue:

- autorizzare il Rettore alla stipula dell'Accordo di Collaborazione Scientifico-tecnologica tra l'Università degli Studi di Messina e l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ("AdSP"), il cui testo forma parte integrante e sostanziale della presente relazione.

Allegato:

- Testo dell'Accordo.

II DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco Bonanno